

Rettifiche

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2017, n. 59

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

Nel Bollettino Ufficiale del 21/12/2017, n. 144 supplemento, è pubblicata la Legge regionale n. 59/2017. Per mero errore materiale, a pagina 27 del BURP, il comma 7 dell'articolo 30 risulta privo delle lettere a) e b), pertanto è necessario ripubblicare il comma 7 nella sua corretta composizione:

7. In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi:
- a) Selvaggina stanziale: due capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale; per la specie cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia nonché secondo le disposizioni di cui allo specifico regolamento regionale;
 - b) Selvaggina migratoria: venti capi, di cui al massimo dieci colombacci, dieci fra palmipedi trampolieri e rallidi, tre beccacce.